

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 00323/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Hortus Gymnasium Società Agricola A R.L., in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Canonaco, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Nicola Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri  
di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale Europa - loc.  
Germaneto;

Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari non costituito  
in giudizio;

***nei confronti***

Uliva Società Agricola Semplice non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto dirigenziale n. 15612 assunto il 18.12.2018, e pubblicato in data 19.12.2018 (decreto n. r.g. dip. 1494 assunto il 18.12.2018) di “APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE - ANNUALITÀ 2016” con riferimento alla Misura 4, sub misura 4.1. “investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende”, interventi 4.1.1., 4.1.3. e 4.1.4. del bando, con riferimento al PSR Calabria 2014/2020, e del relativo allegato, contenenti l'elenco delle domande ammesse, con riferimento alla posizione della domanda del ricorrente al n. 290 per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 194.869,65 (contributo ammesso per € 107.178,31), in luogo di quello richiesto dalla Hortus per un importo di spesa pari ad € 1.383.324,00 (contributo richiesto pari ad € 760.828,21), il tutto con riferimento all'avviso pubblico allegato al DD. N. 7515 del 29.06.2016.

- Del provvedimento di esclusione implicita della domanda n. 54250088389 in titolarità della Hortus Gymnasium, nella parte relativa alla decurtazione della spesa ammissibile, come esercitato mediante ammissione della ricorrente al minore finanziamento nonché al verbale di riesame della Commissione, ad oggi non conosciuto, in relazione alla domanda di riesame presentata dalla Società ricorrente, e non ammessa all'ulteriore contributo richiesto di € 653.650,34.
- Degli altri verbali della Commissione di riesame, ad oggi non conosciuti, per i quali ci si riserva l'ulteriore impugnazione con lo strumento dei motivi aggiunti a seguito dell'espletamento della procedura di accesso agli atti richiesta ad oggi non ancora eseguita.
- Dell'avviso pubblico per l'Azione n. 4.1., pacchetto aggregato, interventi nn. 4.1.1., 4.1.3. e 4.1.4. approvato con decreto n. 7515 del 29.06.2016 come integrato dal D.D n. 9836 del 07.09.2017;
- Delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno,

approvate con D.D. 7515 del 29.06.2016;

- Di ogni atto e provvedimento, ad oggi non conosciuto, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e con la domanda di agevolazione n. 54250088389 del 23.11.2016 presentata dalla Società Agricola Hortus Gymnasium a r.l.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HORTUS GYMNASIUM SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. il 11\4\2019 :

Del decreto dirigenziale n. 15612 assunto il 18.12.2018, e pubblicato in data 19.12.2018 (decreto n. r.g. dip. 1494 assunto il 18.12.2018) di “APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE - ANNUALITÀ 2016” con riferimento alla Misura 4, sub misura 4.1. “investimenti nelle aziende agricole che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale delle stesse aziende”, interventi 4.1.1., 4.1.3. e 4.1.4. del bando, con riferimento al PSR Calabria 2014/2020, e del relativo allegato, contenenti l'elenco delle domande ammesse (Allegato A), con riferimento alla posizione della domanda del ricorrente al n. 290 per un importo ammesso a finanziamento pari ad € 194.869,65 (contributo ammesso per € 107.178,31), in luogo di quello richiesto dalla Hortus per un importo di spesa pari ad € 1.383.324,00 (contributo richiesto pari ad € 760.828,21), il tutto con riferimento all'avviso pubblico allegato al DD. N. 7515 del 29.06.2016.

- Del provvedimento di esclusione implicita della domanda n. 54250088389 in titolarità della Hortus Gymnasium, nella parte relativa alla decurtazione della spesa ammissibile, come esercitato mediante ammissione della ricorrente al minore finanziamento nonché al verbale di riesame della Commissione, ad oggi non conosciuto, in relazione alla domanda di riesame presentata dalla Società ricorrente, e non ammessa all'ulteriore contributo richiesto di €653.650,34.

- Dell'avviso pubblico per l'Azione n. 4.1., pacchetto aggregato, interventi nn. 4.1.1., 4.1.3. e 4.1.4. approvato con decreto n. 7515 del 29.06.2016 come integrato dal D.D n. 9836 del 07.09.2017;

- Delle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno, approvate con D.D. 7515 del 29.06.2016 (;

- Del verbale di riesame del 29.08.2018, estratto a seguito della procedura di accesso agli atti del 22.02.2019 con il quale è stata implicitamente esclusa la domanda di ammissione a finanziamento per la misura 4.1.1., in parte, sul presupposto che “non è stata presentata evidenza della negoziazione tra il richiedente ed i diversi fornitori”, nonché sono state esclusi gli interventi richiesti a contributo con la misura 4.1.3. e la misura 4.1.4. “perché il punteggio in autovalutazione è pari a zero e pertanto sotto la soglia minima di ammissibilità”.
- Degli altri verbali della Commissione di riesame estratto a seguito della procedura di accesso agli atti del 22.02.2019;
- Di ogni atto e provvedimento, ad oggi non conosciuto, successivo e/o collegato con gli atti impugnati e con la domanda di agevolazione n. 54250088389 del 23.11.2016 presentata dalla Società Agricola Hortus Gymnasium a r.l.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate nel ricorso e nei motivi aggiunti possono essere soddisfatte con la sollecita fissazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, altresì, di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica dei motivi aggiunti per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un

avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
- 6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'amministrazione intimata:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;
- d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta

pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", dei motivi aggiunti, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del 24 settembre 2019 autorizzando l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Arturo Levato, Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Nicola Durante**

**IL SEGRETARIO**